Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 agosto 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 950.

Ordinamento delle Scuole militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, sull'ordinamento delle Scuole militari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le Scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.

Art. 2.

I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico.

I programmi svolti presso le Scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico.

Art. 3.

Le ammissioni alle Scuole militari si effettuano mediante concorso, per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico ovvero al secondo anno del liceo scientifico.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo art. 18.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che:

a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 14° o il 15° anno di età e non superato il 17° o 18° a seconda che aspirino ad essere ammessi al liceo scientifico o al liceo classico;

b) siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico o di promozione o idoneità alla seconda classe del liceo scientifico;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano di sana e robusta costituzione fisica ed abbiano superato apposito esperimento di educazione fisica, secondo le modalità e i programmi fissati con disposizione ministeriale.

Art. 5.

Gli esami di concorso consistono:

per gli aspiranti al primo anno del liceo classico, in una prova scritta di italiano ed in una prova orale di matematica sui programmi del ginnasio superiore;

per gli aspiranti al secondo anno del liceo scientifico, in una prova scritta di italiano ed in una prova orale di matematica sui programmi del primo liceo scientifico.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla media dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 6.

Gli idonei vengono iscritti in due distinti graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva riportata nelle rispettive prove di esame.

A parità di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:

1) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;

2) i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio nella prima sessione di esami;

3) i più giovani di età.

Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 % è riservato ai candidati idonei che siano orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

Art. 7

Annualmente gli allievi delle Scuole militari sono giudicati secondo modalità stabilite dal Ministero della difesa, nei riguardi della loro idoneità alla vita militare.

Gli allievi giudicati non idonei cessano di appartenere all'Istituto.

Art. 8.

Durante l'intera permanenza nella Scuola non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere alla Scuola.

Art. 9.

La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

Art. 11.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

c) ai figli di militari di carriera, di dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di pensionati militari e civili dello Stato.

Art. 12.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel secondo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente art. 6 purchè abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Art. 13.

Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.

Art. 14.

Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.

Art. 15.

Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie.

Art. 16.

Gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso.

Art. 17.

Gli allievi al compimento del 17° anno di età contraggono l'arruolamento volontario ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale integrato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1939, n. 2184.

Art. 18.

E' consentita l'ammissione alle Scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dal precedente art. 4, lettera *b*).

Art. 19.

Ai giovani di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto ad eccezione di quelle di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 16 e 17.

Art. 20.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, sull'ordinamento delle Scuole militari.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 951.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Fossolo, in Bologna.

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 27 marzo 1919, integrato con altri tre decreti rispettivamente del 15 febbraio 1955, 25 gennaio 1956 e 9 marzo 1956, munito di allegato di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Fossolo, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 49. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 952.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Molina di Fiemme del comune di Castello di Fiemme (Trento).

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 ottobre 1920, integrato con postilla 8 marzo 1956 e con dichiarazione 9 marzo 1956, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Molina di Fiemme del comune di Castello di Fiemme (Trento) e all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 48. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 953.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in frazione Azzida del comune di San Pietro al Natisone (Udine).

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 dicembre 1955, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in frazione Azzida del comune di San Pietro al Natisone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 50. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 954.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Godia del comune di Udine.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 7 dicembre 1955, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Godia del comune di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 56. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1956.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del Rimorchiatore n. 26.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Considerato lo stato di vetustà del Rimorchiatore n. 26 e tenuto conto che non è conveniente, per motivi di ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza dello stesso;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il Rimorchiatore n. 26 viene radiato, a decorrere dal 30 giugno 1956, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1956

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Registro n. 24 *Marina, foglio n.* 162

(4068)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1956.

Estensione ai salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale n. 9732 in data 23 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1955, registro n. 23 Finanze, foglio n. 174, con il quale, ai salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) addetti al servizio dei canali patrimoniali è stato attribuito, con effetto dal 1° luglio 1955, il salario base nella misura di L. 960 giornaliere lorde, in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;

Riconosciuta la opportunità che nei riguardi di detti salariati demaniali vengano applicate le disposizioni stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Ritenuto che i salariati idraulici demaniali possono assimilarsi, ai soli fini del nuovo trattamento economico loro spettante dal 1° luglio 1956, al personale operaio apprendista — primo aumento — di cui alla tabella unica allegata al suindicato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Decreta:

Ai salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) addetti al servizio dei canali patrimoniali, viene attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1956, il salario base nella nuova misura di lire 384.375 annue lorde.

Competono gli altri assegni previsti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1956

p. *Il Ministro per le finanze*
BOZZI

Il Ministero per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1956
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 219

(3979)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1956.

Elevazione della Sezione dell'Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno ad Ispettorato provinciale ed attribuzione della circoscrizione e della denominazione di Ispettorato provinciale all'Ispettorato del lavoro di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1947, con il quale è stata istituita ad Ascoli Piceno una Sezione dell'Ispettorato interprovinciale del lavoro di Macerata, con circoscrizione comprendente la provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1956, la Sezione dell'Ispettorato del lavoro con sede ad Ascoli Piceno è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2.

Dalla stessa data l'Ispettorato del lavoro di Macerata assume la denominazione di Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Macerata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Registro n. 12 Lavoro e previdenza, foglio n. 19. — GALEANI

(3984)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1956.

Costituzione di una Sezione aggiunta presso la Commissione provinciale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1946, n. 82;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 1978;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 aprile 1953, registrato dalla Corte dei conti il 19 maggio 1953, registro n. 12 Finanze, foglio n. 193, relativo alla costituzione, per il quadriennio 1953-56, della Sezione speciale per l'imposta di negoziazione presso la Commissione provinciale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari di Roma;

Riconosciuta la necessità della costituzione di una Sezione aggiunta alla Sezione anzidetta;

Viste le designazioni e proposte degli organi competenti;

Decreta:

E' costituita presso la Commissione provinciale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari di Roma una Sezione aggiunta, come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, 1° referendario del Consiglio di Stato.

Membri effettivi:

Napolitano dott. Mario, ispettore superiore del Tesoro;

Matteucci avv. Renato, esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni;

De Carlo Federico, esperto designato dall'Associazione italiana agenti di cambio;

Armani Mario, ispettore compartimentale delle Tasse a riposo, esperto Amministrazione delle finanze.

Membri supplenti:

Peynetti dott. Michele, ispettore superiore del Tesoro;

Antonini avv. Euclide, esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni;

Zoppi Zirko, esperto designato dall'Associazione italiana agenti di cambio;

Spadola dott. Ennio, vice intendente di finanza, esperto Amministrazione delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

L'Intendente di finanza di Roma è incaricato di dare esecuzione al decreto stesso, di curarne la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e di fare le prescritte comunicazioni agli interessati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

Roma, addì 14 giugno 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1956
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 251. — BENNATI

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1956.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1954, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1955-56;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 marzo 1956, con il quale sono state approvate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1955-56;

Visto il decreto Ministeriale in data 5 giugno 1956, con il quale sono state approvate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1955-56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Considerata la necessità di apportare ulteriori variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e precisamente:

a) per L. 520.000 per l'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

b) per L. 630.000 per maggiore fabbisogno fino al 30 giugno 1956;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1955-56.

Roma, addì 28 giugno 1956

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1955-56.

In aumento:

Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L. 1.150.000

In diminuzione:

Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.150.000

Roma, addì 28 giugno 1956

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1950 e modificato con decreto del Ministro per il tesoro del 9 aprile 1956;

Viste le deliberazioni in data 28 giugno, 12 luglio e 17 luglio 1956, rispettivamente adottate dal Consiglio di amministrazione, dall'assemblea dei soci e dal presidente della predetta Cassa, affinchè la Cassa stessa abbia la facoltà di esercitare il credito fondiario, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è modificato secondo il testo allegato al presente decreto. Le norme contenute in tale testo diverranno operanti a partire dalla data in cui la Cassa stessa sarà autorizzata ad esercitare il credito fondiario, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Roma con sede in Roma

Titolo da includere tra il Titolo VI (Operazioni varie) ed il Titolo VII (Rendiconto annuale e chiusura) con la denominazione «Credito fondiario»:

TITOLO VII

CREDITO FONDIARIO

Art. 68.

Costituzione

La Cassa di risparmio di Roma, ai termini del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, nonchè del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e delle successive disposizioni modificatrici ed integratrici, esercita il credito fondiario con separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Art. 69.

Amministrazione e rappresentanza

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma stabilisce le norme, condizioni e modalità per lo svolgimento delle operazioni, attive e passive, di credito fondiario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presidente della Cassa di risparmio rappresenta ad ogni effetto il Credito fondiario di fronte ai terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 19, circa la delega della firma di rappresentanza ad altri organi.

Il presidente, con il concorso del direttore generale, consente alla cancellazione di ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni degli atti di pignoramento ed alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Il presidente consente, altresì, con il concorso del direttore generale, alla cancellazione delle trascrizioni degli atti di pignoramento quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Art. 70.

Emissione cartelle

La Cassa emette cartelle di credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 71.

Destinazione degli utili

L'utile netto della separata gestione del Credito fondiario è devoluto, per una quota non inferiore al decimo, al fondo di riserva ordinario di tale gestione.

La parte residua potrà essere destinata ad ulteriore incremento dello stesso fondo ordinario, od a favore di altri fondi speciali della gestione stessa, costituiti o da costituire, secondo quanto stabilirà il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

Il Titolo VII diventa Titolo VIII, il Titolo VIII diventa Titolo IX e l'art. 68 diventa art. 72, con conseguente modifica dei successivi.

(4063)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, approvato con decreto Ministeriale in data 15 luglio 1949, modificato con decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1955;

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1956 del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

Modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Genova

Art. 8.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

I consiglieri si rinnovano in ragione di tre alla fine del primo anno, tre alla fine del secondo, tre alla fine del terzo e due alla fine del quarto.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 49.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fideiussione di altra persona di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi e ditte di notoria solvibilità, la Cassa potrà ammettere allo sconto cambiali munite di una sola firma, effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del debitore.

Il limite di fido per tali operazioni ad una sola firma non potrà superare la somma di lire sei milioni per ciascuna persona o ditta, salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali all'Organo di vigilanza, e la misura massima globale che la Cassa può investire in siffatte operazioni non potrà eccedere il sei per cento delle attività amministrate (patrimonio, depositi a risparmio ed in conto corrente).

La scadenza delle operazioni cambiarie e delle aperture di credito in conto corrente chirografarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata di un anno. Le stesse potranno essere rinnovate, previa congrua decurtazione annuale, sino ad un massimo di cinque anni.

Nei riguardi di società o ditte, che effettuano la vendita di merce contro pagamento in parte a contanti e in parte a rate mensili aventi scadenza massima di un anno, con patto di riservato dominio in favore della società o ditta venditrice fino al pagamento interamente eseguito, è ammesso in via eccezionale lo sconto di effetti fino a dodici mesi.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione, come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca inscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione di dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 59.

La Cassa può:

a) effettuare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle leggi in vigore e con l'autorizzazione dei competenti organi;

b) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia ed all'estero con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti e con l'autorizzazione del competente Organo di vigilanza;

c) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

d) prestare fideiussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli o in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti.

(4064)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1956.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentate dalla Società Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

Tariffa VIII, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita;

Tariffa VIII C, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tabella per il riscatto della rendita al termine del differimento.

Roma, addì 10 agosto 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4050)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 7 agosto 1956.

Destinazione del grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, eccedente le necessità del fabbisogno alimentare.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 411, e 22 dicembre 1945, n. 838;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla destinazione dei quantitativi di grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, residuati al termine della campagna granaria 1955-1956 ed eccedenti le necessità del consumo alimentare interno nel corso della campagna granaria 1956-1957;

Decreta:

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione, in relazione alla situazione di approvvigionamento, determina, di intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quantitativi di grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, residuati al termine della campagna granaria 1955-1956, che possono essere destinati alla esportazione, con vendite ed anche permute con quantità di altre varietà di grano o di cereali occorrenti al soddisfacimento delle esigenze di approvvigionamento, nonchè ceduti all'interno a reintegro di esportazioni di sfarinati e di paste alimentari oppure per destinazione diversa da quella della alimentazione umana.

Le forme e le condizioni per la stipulazione dei contratti sono stabilite dall'Alto Commissario per l'alimentazione, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.

Art. 2.

Le offerte di acquisto dei quantitativi di grano da cedere ai sensi del precedente articolo sono esaminate, presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, da apposito Comitato, che delibera altresì sulle offerte medesime.

Art. 3.

Il Comitato, di cui al precedente articolo, è composto:

a) dal direttore generale coordinatore presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, che lo presiede;

b) dal direttore generale per la tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dall'ispettore generale capo per gli affari economici presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

d) da un direttore generale presso il Ministero del commercio con l'estero;

e) da un direttore generale presso il Ministero delle finanze;

f) da un direttore generale presso il Ministero dell'industria e del commercio;

g) dal segretario generale del Comitato Interministeriale dei prezzi.

Ciascuno dei membri del Comitato può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un membro supplente del rispettivo Ministero od Organo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario della Commissione centrale grano, istituita presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione con decreto commissariale 20 novembre 1949.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione sarà proceduto alla nomina dei membri effettivi e di quelli supplenti, designati dai rispettivi Ministeri od organi.

Art. 4.

I rappresentanti degli enti gestori possono essere invitati dal presidente ad intervenire alle riunioni del Comitato; essi tuttavia non hanno diritto al voto.

Il presidente può, altresì, invitare a partecipare ai lavori del Comitato, per esprimere parere, quali esperti in particolari questioni, persone estranee al Comitato stesso.

Art. 5.

Le determinazioni dell'Alto Commissario, adottate in base a deliberazione del Comitato, sono comunicate agli enti gestori per i provvedimenti di competenza.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione e Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(4094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 589 del 24 agosto 1956
Prezzo dell'alluminio

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 589 del 24 agosto 1956, ha adottato la seguente decisione.

ALLUMINIO

A modifica del provvedimento n. 269 del 2 marzo 1951, il prezzo massimo dell'alluminio di prima fusione in lingotti, con titolo 99/99,49 % è fissato, con decorrenza immediata, in L. 400 al kg.

Rimangono invariate la maggiorazione massima di L. 10 al kg. prevista per l'alluminio di speciale purezza, da oltre 99,49 % al 99,70 %, già confermata con la predetta circolare n. 269, come pure le condizioni di vendita stabilite.

(4150)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio dell'esercizio 1955.

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1956, registro n. 16 Interno, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ancona, di un mutuo di L. 380.000.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4139)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto fluviale lungo il torrente La Verde, in comune di Samo (Reggio Calabria).

Con decreto 16 marzo 1956, n. 2820, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto fluviale lungo il torrente La Verde, in comune di Samo (Reggio Calabria), segnato nel catasto del Comune stesso al foglio n. 25 della superficie di mq. 2280 e indicato nell'estratto catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria in data 11 luglio 1955 in scala 1:1000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(3987)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa edificatrice « Irnerio », con sede in Milano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1956, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cooperativa edificatrice « Irnerio », con sede in Milano, costituita con atto in data 29 luglio 1949 del notaio dott. Giacomo Calligaris, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Enrico Frigeni, per il periodo di quattro mesi dalla data del predetto decreto.

(3898)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto 6 febbraio 1956, relativo allo scioglimento della Cooperativa agricola « Oleificio unione produttori olio », con sede in Airole (Imperia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1956, si revoca il precedente provvedimento del 6 febbraio 1956, relativo allo scioglimento della Cooperativa agricola « Oleificio unione produttori olio », con sede in Airole (Imperia).

(4000)

Revoca del decreto 18 giugno 1956, relativo allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Cooperativa di produzione e lavoro « Pitt Edile », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1956, si revoca il precedente provvedimento del 18 giugno 1956, relativo allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cooperativa di produzione e lavoro « Pitt Edile », con sede in Roma.

(4003)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	145,807
1 Franco svizzero lib.	636,625
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	121,075
1 Fiorino olandese	164,20
1 Franco belga	12,553
100 Franchi francesi	177,875
1 Franco svizzero acc.	143,21
1 Lira sterlina	1743,625
1 Marco germanico	149,38

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990: si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5%	123544	Starita Antonietta di Luigi, moglie di Martinelli Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata per dote	7.120 —
Id.	147768 (nuda proprietà)	Aloi Rosa Maria fu Radames, minore sotto la patria potestà della madre Airaghi Bianca di Enrico vedova Aloi, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima	280 —
P. R. 3,50 % (1934)	446386 (nuda proprietà)	Fiordelisi Maria fu Federico maritata Daretti, dom. a Roma, con usufrutto a Ranuzzi Elisa di Alberto vedova Fiordelisi, dom. a Roma	511 —
Id.	446385 (nuda proprietà)	Fiordelisi Elvira fu Federico maritata Palmieri, dom. in Roma, con usufrutto a Ranuzzi Elisa di Alberto vedova Fiordelisi, dom. a Roma	511 —
P. R. 5% (1936)	12311	Reale Arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie e Sant'Andrea Apostolo detta dei Gattoli, in Napoli	280 —
Id.	6888	Come sopra	30 —
Cons. 3,50 % (1906)	850159	Come sopra	255,50
Id.	877801	Come sopra	14 —
B. T. N. 5 % (1960)	1268	Come sopra	1.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	402011 (nuda proprietà)	Asilo infantile Pittaluga di Villanova d'Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Rosso Margherita di Battista, dom. a Villanova d'Asti	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2384) Roma, addì 14 giugno 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*)

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	829772	724,50	Vigliardi *Paterio* fu Felice, ipotecato a favore di Cerutti Maddalena fu Luigi.	Vigliardi *Luigi Ignazio Paterio* fu Felice, ipotecato a favore di Cerutti Maddalena fu Luigi.
Red. 3,50 % (1934)	385679	598,50	Ludrini Antonietta fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Masseriol Ione fu Davide* ved. Ludrini.	Ludrini Antonietta fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Mazzariol Ione Matilde Emilia* ved. Ludrini.
Id.	401338	101,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	5733	8.500 —	Tedeschi Isabella fu Felice, moglie di Gentili *Alberto*, dom. in Torino, dotale.	Tedeschi Isabella fu Felice, moglie di Gentili *Cesare Alberto*, dom in Torino, dotale.
Rendita 5 % (1935)	62124	2.075 —	O. P Albergo dei Poveri in Genova, amm.to dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto vitalizio ad Ambrosioni *Enrichetta* fu Fortunato, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio ad Ambrosioni *Gaetana Antonietta Maria Enrica* fu Fortunato, dom. a Genova.
Id.	139991	425 —	Come sopra (intestazione ed usufrutto)	Come sopra (intestazione ed usufrutto)
Red. 3,50 % (1934)	28243	357 —	Celesia *Pilati Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di Fazio Giuseppe, dom. a Palermo, dotale.	Celesia *Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di Fazio Giuseppe, dom. a Palermo, dotale.
Id.	132793	175 —	Celesia *Pilati Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di *Fazio Furnari Giuseppe*, dom. a Palermo dotale.	Celesia *Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di *Fazio Giuseppe*, dom. a Palermo, dotale.
Id.	186036	700 —	Celesia *Pilati Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di *Giuseppe Fazio Furnari* fu Antonino, dom. a Palermo, dotale.	Celesia *Francesca Paola* fu Lancellotto, moglie di *Giuseppe Fazio* fu Antonino, dom. a Palermo, dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	870668	73,50	Celesia Francesca Paola di Lancellotto, moglie di *Fazio Furnari Giuseppe*, dom. a Palermo.	Celesia Francesca Paola di Lancellotto, moglie di *Fazio Giuseppe*, dom. a Palermo.
Id.	870669	49 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3599) Roma, addì 21 luglio 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Avviso di rettifica relativo allo svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 7 agosto 1956, n. 197, alla pagina 2884:

n. 3 d'ordine (ditta BOLLETTIERI Innocenzo di Gregorio Irsina), 12ª colonna, in luogo di Ha. « 58.65.07 », leggasi Ha. « 58.69.07 »;

n. 5 d'ordine (ditta CAPUTI IAMBRENGHI Giuseppe fu Francesco Minervino Murge), 14ª colonna, in luogo di lire 1.930.090 », leggasi lire « 1.930.000 »;

n. 6 d'ordine (ditta DENTICE DI FRASSO Luigi di Ernesto Carovigno), 14ª colonna, in luogo di lire « 1.690.006 », leggasi lire « 1.690.000 ».

(4122)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto Ministeriale 3 luglio 1956, contenente norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1956-3 gennaio 1957, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

Nel decreto Ministeriale 3 luglio 1956, contenente norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1956-3 gennaio 1957 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 17 luglio 1956, alla pag. 2565, al titolo del paragrafo 10) dell'art. 2, in luogo di: « Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo e discontinuo... » leggasi: « Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo... ».

(4069)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico a ottanta posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o in maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 144, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 129, con il quale è stato bandito un pubblico concorso a ottanta posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o in maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, candidati risultati idonei nelle relative graduatorie;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5450, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 62, bilancio Trasporti, foglio n. 84, e successive modificazioni, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali n. P.A.G. 41/1/123389, in data 14 luglio 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formulata dalla competente Commissione esaminatrice:

N.	Nominativo	Punti
1.	Gnudi Mario	punti 179 —
2.	Merolli Francesco	» 177 —
3.	De Lucce Donato	» 176,25
4.	Pantini Michele	» 175 —
5.	Mattei Dino	» 173,75
6.	Pellegrino Antonio	» 172 —
7.	Montoleone Filippo	» 171 —
8.	Pallassini Vincenzo, servizio ferroviario	» 170 —
9.	D'Aversa Giacomo, nato l'11 giugno 1929	» 170 —
10.	Benedetti Michelangeli Lucio, nato il 22 novembre 1934	» 170 —
11.	Meglio Francesco	» 169,75
12.	Fumiani Francesco, servizio ferroviario	» 169 —
13.	Di Loreto Fernando, nato il 2 gennaio 1929	» 169 —
14.	de Luca Giovanni, nato il 30 ottobre 1933	» 169 —
15.	Pacetti Alessandro, nato il 9 maggio 1934	» 169 —
16.	Galimberti Giorgio, orfano di guerra	» 168,25
17.	Bottino Vincenzo	» 168 —
18.	Versace Giovambattista, combattente	» 167,25
19.	Cellamare Carmine	» 167 —
20.	Sessa Carlo	» 166,50
21.	Piccioni Carlo, servizio ferroviario	» 166 —
22.	Bettio Luciano	» 166 —
23.	Mollica Maurizio	» 165 —
24.	Savino Francesco Saverio, servizio ferroviario	» 164 —
25.	Pugliese Paolo, coniugato un figlio	» 164 —
26.	Cecilia Roberto	» 164 —
27.	Fragolino Vincenzo	» 163 —
28.	Fini Mario, ufficiale di complemento	» 162 —
29.	Di Spirito Antonio, coniugato un figlio	» 162 —
30.	Fais Franco	» 162 —
31.	Franco Umberto, nato il 2 gennaio 1931	» 161 —
32.	Bernardo Pasquale, nato il 23 febbraio 1935	» 161 —
33.	Galia Luigi	» 160,50
34.	Ciardi Roberto, servizio ferroviario	» 160 —
35.	Sette Felice, ufficiale di complemento	» 160 —
36.	Renzella Giuseppe	» 160 —
37.	Salterini Giovanni Battista	» 159,50
38.	Sarli Mario, servizio ferroviario	» 159 —
39.	Nanni Armando, nato il 16 marzo 1925	punti 159 —
40.	Monopoli Sergio, nato il 10 ottobre 1926	» 159 —
41.	De Santis Tullio, nato il 17 aprile 1927	» 159 —
42.	Giovanetti Giorgio, nato il 12 settembre 1929	» 159 —
43.	Bellina Italo	» 158,75
44.	Quarantelli Corrado, orfano di guerra	» 158 —
45.	Maurizi Riziero, figlio invalido di guerra	» 158 —
46.	Cannella Giovanni, ufficiale di complemento	» 158 —
47.	Fanti Enrico, nato il 22 aprile 1927	» 158 —
48.	Narducci Marsilio, nato il 15 ottobre 1929	» 158 —
49.	Giuffrida Vittorio, nato il 7 gennaio 1935	» 158 —
50.	Nocerino Albino, nato il 3 marzo 1935	» 158 —
51.	Genise Antonio, nato il 18 giugno 1935	» 158 —
52.	Petronilli Mario	» 157,75
53.	Cappuccio Vittorio, orfano di caduto in servizio	» 157 —
54.	Gattola Mondelli Carlo, combattente	» 157 —
55.	Corsaro Augusto, servizio ferroviario, coniugato	» 157 —
56.	Mari Bruno, servizio ferroviario	» 157 —
57.	Bottacci Fausto, ufficiale di complemento	» 157 —
58.	Romoli Antonino, nato il 5 ottobre 1925	» 157 —
59.	Paccosi Omero, nato il 13 luglio 1928	» 157 —
60.	Venturini Rinaldo, nato il 2 febbraio 1930	» 157 —
61.	Sicuranza Fedele	» 156,50
62.	Napoli Giuseppe, combattente	» 156,40
63.	De Sanctis Giulio, orfano di caduto in servizio	» 156 —
64.	Dorizzi Guido, servizio ferroviario	» 156 —
65.	Silvestri Pompeo, coniugato un figlio	» 156 —
66.	Ruffo Nicola, nato il 25 settembre 1926	» 156 —
67.	Fortino Mario, nato il 5 ottobre 1928	» 156 —
68.	Rotolo Dorindo, nato il 4 febbraio 1930	» 156 —
69.	Costantino Tindaro	» 155,75
70.	Mastronicola Lucio, ufficiale di complemento	» 155 —
71.	Pera Samuele, coniugato quattro figli	» 155 —
72.	Provenzano Antonio, nato il 25 dicembre 1929	» 155 —
73.	Ferri Mario, nato il 14 settembre 1934	» 155 —
74.	Lazzeri Giovanni	» 154,50
75.	Damiani Riccardo	» 154,20
76.	Zangrilli Sergio, figlio di invalido civile di guerra	» 154 —
77.	Vignolo Giorgio, servizio ferroviario	» 154 —
78.	Gabrielli Gianfranco, nato il 7 gennaio 1931	» 154 —
79.	Pastor Luciano, nato il 17 giugno 1933	» 154 —
80.	Piazza Antonio, nato il 10 giugno 1935	» 154 —
81.	Iacobellis Ettore	» 153,75
82.	Claudio Leonardo Aldo, combattente	» 153,50
83.	Rinaldi Alessandro	» 153,50
84.	Iarabeck Elio, profugo territorio di confine	» 153 —
85.	Gigli Gastone, nato il 17 giugno 1928	» 153 —
86.	Paternostro Giuseppe, nato l'8 novembre 1932	» 153 —
87.	De Finis Luigi, nato l'11 luglio 1933	» 153 —
88.	Masella Tommaso	» 152,75
89.	Fazio Giovanni Aldo, due croci al merito di guerra, combattente	» 152 —
90.	Sambusida Mario, una croce al merito di guerra, partigiano combattente	» 152 —
91.	Sallustio Sergio, combattente, coniugato un figlio	» 152 —
92.	Cimino Antonio, profugo zone territorio nazionale	» 152 —
93.	Panunzio Tiberio, coniugato un figlio	» 152 —
94.	Mattoni Alberto, nato il 16 gennaio 1924	» 152 —
95.	Giansante Enrico, nato il 31 ottobre 1925	» 152 —
96.	Melchionda Nazario, nato il 3 maggio 1927	» 152 —
97.	Viviani Mauro, nato il 25 ottobre 1928	» 152 —
98.	Chierichini Augusto, nato il 23 gennaio 1929	» 152 —
99.	Albanese Francesco, nato il 1° novembre 1930	» 152 —
100.	Calandriello Mario, nato l'8 febbraio 1932	» 152 —
101.	Pellegrino Gaetano, nato il 20 marzo 1934	» 152 —
102.	Distefano Antonino, nato il 5 agosto 1935	» 152 —
103.	Ciancio Salvatore, nato l'11 maggio 1936	» 152 —
104.	Linossi Francesco, figlio invalido di guerra	» 151 —
105.	Zerilli Matteo, profugo d'Africa	» 151 —
106.	Vascellaro Vincenzo, nato il 1° ottobre 1928	» 151 —
107.	Zanotti Roberto, nato il 27 dicembre 1929	» 151 —
108.	Cipriani Adriano, nato il 24 agosto 1930	» 151 —
109.	Colavecchio Francesco, nato il 5 gennaio 1931	» 151 —
110.	Paglia Michelantonio, nato il 16 agosto 1932	» 151 —
111.	Monaco Antonio, orfano di caduto in servizio	» 150,50
112.	Clausi Vincenzo, figlio di invalido di guerra, nato il 5 luglio 1931	» 150 —

113.	Giraldi Franco, figlio di invalido di guerra, nato il 25 maggio 1934	punti 150 —
114.	Toscani Carlo, ufficiale di complemento	» 150 —
115.	D'Episcopo Espedito, coniugato un figlio	» 150 —
116.	Ruffino Antonio, nato il 1° agosto 1932	» 150 —
117.	Puget Emilio, nato il 1° settembre 1932	» 150 —
118.	Cascianelli Bruno, nato il 16 aprile 1933	» 150 —
119.	Parasporo Salvatore, figlio di invalido di guerra	» 149 —
120.	Capranica Giorgio, ufficiale di complemento, nato il 24 agosto 1925	» 149 —
121.	Guadalupi Luigi, ufficiale di complemento, nato il 9 settembre 1928	» 149 —
122.	Paradiso Gennaro, nato il 5 maggio 1927	» 149 —
123.	Materazzi Angelo, nato il 25 marzo 1929	» 149 —
124.	Volpicelli Carlo, nato il 20 aprile 1930	» 149 —
125.	Pirozzolo Aldo, nato il 21 ottobre 1931	» 149 —
126.	Spagnuolo Raffaele, nato il 4 dicembre 1932	» 149 —
127.	Porzio Franco, nato il 4 gennaio 1935	» 149 —
128.	Ristori Nino	» 148,65
129.	Conti Sergio	» 148,15
130.	Rossi Raffaele, ufficiale di complemento	» 148 —
131.	Cortese Mario, coniugato un figlio	» 148 —
132.	Silvestro Giustino, nato il 4 maggio 1922	» 148 —
133.	Dotti Angelo, nato il 30 marzo 1926	» 148 —
134.	Iadecola Rocco, nato il 6 aprile 1928	» 148 —
135.	Suberati Ugo, nato il 3 ottobre 1928	» 148 —
136.	Di Pasqua Giovanni, nato il 20 settembre 1930	» 148 —
137.	Ritacca Fernando, nato il 1° luglio 1931	» 148 —
138.	Salvati Aldo, nato il 27 dicembre 1933	» 148 —
139.	Tagliavini Giuseppe, nato il 4 gennaio 1935	» 148 —
140.	Annunziata Sergio, nato il 20 agosto 1935	» 148 —
141.	Ballarini Virgilio, figlio di invalido di guerra	» 147 —
142.	Alloero Carlo Paolo, combattente	» 147 —
143.	Corchia Antonio, servizio ferroviario	» 147 —
144.	De Bernardis Luigi, nato il 18 giugno 1932	» 147 —
145.	Di Domenicantonio Claudio, nato il 30 novembre 1932	» 147 —
146.	Lattanzi Riccardo, nato il 10 aprile 1934	» 147 —
147.	Taddei Saltini Giuliano	» 146,25
148.	Romitelli Maurizio, profugo da zone territorio nazionale	» 146 —
149.	Faiola Sergio, ufficiale di complemento	» 146 —
150.	Baisi Ettore, coniugato un figlio	» 146 —
151.	Quarta Giovanni, nato il 6 febbraio 1923	» 146 —
152.	Vitali Nicolò, nato il 21 maggio 1924	» 146 —
153.	Spizzirri Stanislao, nato il 1° febbraio 1930	» 146 —
154.	Cerullo Vincenzo, nato il 7 settembre 1932	» 146 —
155.	Crozza Paride, nato il 20 maggio 1933	» 146 —
156.	Salomone Attilio, combattente	» 145,50
157.	Pagano Pasqualino, profugo d'Africa	» 145 —
158.	Cioffi Vincenzo, nato il 1° febbraio 1928	» 145 —
159.	Flora Antonio, nato il 1° febbraio 1930	» 145 —
160.	Sabino Salvatore, nato il 26 giugno 1930	» 145 —
161.	Formicola Antonio, nato l'8 giugno 1931	» 145 —
162.	Le Mura Pietro, nato il 28 ottobre 1933	» 145 —
163.	Antonucci Giancarlo, nato il 12 giugno 1934	» 145 —
164.	Conte Vincenzo, nato il 15 giugno 1920	» 144 —
165.	Gattini Carlo, nato il 2 gennaio 1924	» 144 —
166.	Russo Luigi, nato il 19 agosto 1927	» 144 —
167.	Petillo Giuseppe, nato il 22 ottobre 1927	» 144 —
168.	Nasti Francesco, nato il 30 marzo 1933	» 144 —
169.	Giallatini Ernesto, nato il 4 febbraio 1934	» 144 —
170.	Scaroina Guido, nato il 15 novembre 1934	» 144 —
171.	Corsetti Paolo Filippo, orfano di guerra	» 143 —
172.	Paglietti Giovanni, figlio di invalido di guerra	» 143 —
173.	De Gregoris Alfredo	» 143 —
174.	Roperto Vincenzo, nato il 9 giugno 1932	» 142 —
175.	Morabito Giuseppe, nato il 22 novembre 1934	» 142 —
176.	Sacco Agostino, ufficiale di complemento	» 141 —
177.	De Natale Mariano, nato il 15 maggio 1927	» 141 —
178.	Lauria Vito, nato il 7 luglio 1929	» 141 —
179.	Longi Efer, nato il 30 luglio 1929	» 141 —
180.	Vitiello Pasquale, nato il 30 settembre 1932	» 141 —
181.	De Vito Alberto, figlio di invalido di guerra, nato il 30 ottobre 1925	» 140 —
182.	Pirone Carlo, figlio di invalido di guerra, nato il 13 giugno 1926	» 140 —
183.	Cocco Luigi, nato il 21 giugno 1926	» 140 —
184.	Favilena Giuseppe, nato il 6 maggio 1931	» 140 —
185.	Silvestri Renato, nato il 2 settembre 1932	» 140 —

Art. 2.

I seguenti candidati, nell'ordine indicato, sono dichiarati vincitori del concorso citato nelle premesse e acquistano titolo all'assunzione in prova, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Gnudi Mario
2. Merolli Francesco
3. De Lucce Donato
4. Pantini Michele
5. Mattei Dino
6. Pellegrino Antonio
7. Montoleone Filippo
8. Pallassini Vincenzo
9. D'Aversa Giacomo
10. Benedetti Michelangeli Lucio
11. Meglio Francesco
12. Fumiani Francesco
13. Di Loreto Fernando
14. de Luca Giovanni
15. Pacetti Alessandro
16. Galimberti Giorgio
17. Bottino Vincenzo
18. Versace Giovambattista
19. Cellamare Carmine
20. Sessa Carlo
21. Piccioni Carlo
22. Bettio Luciano
23. Mollica Maurizio
24. Savino Francesco Saverio
25. Pugliese Paolo
26. Cecilia Roberto
27. Fragolino Vincenzo
28. Fini Mario
29. Di Spirito Antonio
30. Fais Franco
31. Franco Umberto
32. Bernardo Pasquale
33. Galia Luigi
34. Ciardi Roberto
35. Sette Felice
36. Renzella Giuseppe
37. Salterini Giovanni Battista
38. Sarli Mario
39. Nanni Armando
40. Monopoli Sergio
41. De Santis Tullio
42. Giovanetti Giorgio
43. Bellina Italo
44. Quarantelli Corrado
45. Maurizi Riziero
46. Cannella Giovanni
47. Fanti Enrico
48. Narducci Marsilio
49. Giuffrida Vittorio
50. Nocerino Albino
51. Genise Antonio
52. Petronilli Mario
53. Cappuccio Vittorio
54. Gattola Mondelli Carlo
55. Corsaro Augusto
56. Mari Bruno
57. Bottacci Fausto
58. Romoli Antonino
59. Paccosi Omero
60. Venturini Rinaldo
61. Sicuranza Fedele
62. Napoli Giuseppe
63. De Sanctis Giulio
64. Dorizzi Guido
65. Silvestri Pompeo
66. Ruffo Nicola
67. Fortino Mario
68. Claudio Leonardo Aldo
69. Iarabeck Elio
70. Fazio Giovanni Aldo
71. Sambusida Mario
72. Sallustio Sergio
73. Cimino Antonio
74. Zerilli Matteo
75. Monaco Antonio
76. Alloero Carlo Paolo
77. Romitelli Maurizio
78. Salomone Attilio
79. Pagano Pasqualino
80. Corsetti Paolo Filippo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei, nell'ordine indicato:

1. Rotolo Dorindo
2. Costantino Tindaro
3. Mastronicola Lucio
4. Pera Samuele
5. Provenzano Antonio
6. Ferri Mario
7. Lazzeri Giovanni
8. Damiani Riccardo
9. Zangrilli Sergio
10. Vignolo Giorgio
11. Gabrielli Gianfranco
12. Pastor Luciano
13. Piazza Antonio
14. Iacobellis Ettore
15. Rinaldi Alessandro
16. Gigli Gastone
17. Paternostro Giuseppe
18. De Finis Luigi
19. Masella Tommaso
20. Panunzio Tiberio
21. Mattoni Alberto
22. Giansante Enrico
23. Melchionda Nazario
24. Viviani Mauro
25. Chierichini Augusto
26. Albanese Francesco
27. Calandriello Mario
28. Pellegrino Gaetano
29. Distefano Antonino
30. Ciancio Salvatore
31. Linossi Francesco
32. Vascellaro Vincenzo
33. Zanotti Roberto
34. Cipriani Adriano
35. Colavecchio Francesco
36. Paglia Michelantonio
37. Clausi Vincenzo
38. Giraldi Franco
39. Toscani Carlo
40. D'Episcopo Espedito
41. Ruffino Antonio
42. Puget Emilio
43. Cascianelli Bruno
44. Parasporo Salvatore
45. Capranica Giorgio
46. Guadalupi Luigi
47. Paradiso Gennaro
48. Materazzi Angelo
49. Volpicelli Carlo
50. Pirozzolo Aldo
51. Spagnuolo Raffaele
52. Porzio Franco
53. Ristori Nino
54. Conti Sergio
55. Rossi Raffaele
56. Cortese Mario
57. Silvestro Giustino
58. Dotti Angelo
59. Iadecola Rocco
60. Suberati Ugo
61. Di Pasqua Giovanni
62. Ritacca Fernando

63. Salvati Aldo
64. Tagliavini Giuseppe
65. Annunziata Sergio
66. Ballarini Virgilio
67. Corchia Antonio
68. De Bernardis Luigi
69. Di Domenicantonio Claudio
70. Lattanzi Riccardo
71. Taddei Saltini Giuliano
72. Faiola Sergio
73. Baisi Ettore
74. Quarta Giovanni
75. Vitali Nicolò
76. Spizzirri Stanislao
77. Cerullo Vincenzo
78. Crozza Paride
79. Cioffi Vincenzo
80. Flora Antonio
81. Sabino Salvatore
82. Formicola Antonio
83. Le Mura Pietro
84. Antonucci Giancarlo
85. Conte Vincenzo
86. Gattini Carlo
87. Russo Luigi
88. Petillo Giuseppe
89. Nasti Francesco
90. Giallatini Ernesto
91. Scaroina Guido
92. Pagliettini Giovanni
93. De Gregoris Alfredo
94. Roperto Vincenzo
95. Morabito Giuseppe
96. Sacco Agostino
97. De Natale Mariano
98. Lauria Vito
99. Longi Efer
100. Vitiello Pasquale
101. De Vito Alberto
102. Pirone Carlo
103. Cocco Luigi
104. Falivena Giuseppe
105. Silvestri Renato

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere in prova, dopo l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, i vincitori del concorso nonchè otto candidati risultati idonei, in base all'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1956
Registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 75. — BARNABA

(4087)

PREFETTURA DI COMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 63481 san. del 23 dicembre 1954, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954;

Visto il decreto prefettizio n. 57433-III san. del 29 ottobre 1955, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto il decreto prefettizio n. 57433-I-III del 29 ottobre 1955, con il quale venivano dichiarate vincitrici del concorso le signore: De Simoni Mari, Crippa Luigia e Selva Liana;

Preso atto delle rinuncie tacite ed espresse pervenute in proseguo di tempo;

Interpellate le candidate dichiarate idonee, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi resesi vacanti, ed in relazione altresì alle preferenze segnate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Con l'osservanza e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 24, 25, 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Letto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le sottosegnate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

Rigattieri Leandrino: Varenna Perledo;
Conti Clara: Garzeno-Stazzona-Germasino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni, sedi delle condotte messe a concorso.

Como, addì 9 agosto 1956

p. *Il prefetto*: ROSSI

(4059)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 1975 del 4 marzo 1953, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/13317 in data 28 giugno 1954 e modificata con decreto pari numero in data 27 ottobre 1954;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso nelle premesse indicato:

1. Russo dott. Carlo Renato punti 129,85 su 200
2. Pagano dott. Nicola » 129,57 »
3. Gentile dott. Vincenzo » 125,40 »
4. Grasso dott. Antonio » 124,47 »
5. Maiorano dott. Francesco » 117,48 »
6. Vilei dott. Luigi » 115,12 »
7. Errico dott. Ferruccio » 111,50 »
8. Russo dott. Ludovico » 110,37 »
9. Franco dott. Arnaldo » 109,42 »
10. Perrone dott. Giuseppe » 106,82 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 7 agosto 1956

p. *Il prefetto*: RONCA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce, bandito con decreto prefettizio n. 1975 del 9 marzo 1953;

Viste le preferenze indicate per le varie sedi, dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno indicato:

1) Russo dott. Carlo Renato: Cutrofiano;
2) Pagano dott. Nicola: Salice Salentino;
3) Gentile dott. Vincenzo: Uggiano La Chiesa;
4) Grasso dott. Antonio. Novoli;
5) Maiorano dott. Francesco: Tricase;
6) Vilei dott. Luigi: Taviano;
7) Errico dott. Ferruccio: Tuglie.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 7 agosto 1956

p. *Il prefetto*: RONCA

(4028)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 13373, in data 2 aprile 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50, lettera c, del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Lombardo dott. Ignazio.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Cetroni prof. dott. Mario, direttore clinica ostetrica dell'Università di Catania;
Patti prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia, designato dall'Ordine dei medici;
Epifani Filomena, ostetrica condotta titolare.

Segretario:
Lo Mastrò dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 27 luglio 1956

Il prefetto: BELLISARIO

(4038)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 13373 in data 2 aprile 1955, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1954;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificati, rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 lettera c) del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Francaviglia prof. dott. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;
Distefano prof. dott. Gioacchino, docente in patologia chirurgica, designato dall'Ordine dei medici;
Sciuto dott. Salvatore, medico condotto titolare.

Segretario:
Mazzamuto dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 27 luglio 1956

Il prefetto: BELLISARIO

(4043)

PREFETTURA DI LATINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Formia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 19445/Div. 3ª in data 8 giugno 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Formia, indetto con precedente decreto n. 27519/3ª del 10 ottobre 1954;
Visto il decreto prefettizio n. 19445/Div. 3ª in data 8 giugno 1956, con cui il dott. Del Trono Luigi, primo in graduatoria, è stato dichiarato vincitore del posto messo a concorso, con l'obbligo di assumere servizio al comune di Formia entro quindici giorni dalla data di notifica della partecipazione di nomina;
Vista la lettera n. 10481 del 28 giugno 1956, con la quale il sindaco di Formia comunica che il predetto decreto di nomina n. 19445 dell'8 giugno 1956, è stato notificato all'interessato in data 26 giugno 1956;
Vista la successiva lettera n. 11794 del 21 luglio 1956, con cui il sindaco di Formia partecipa che il dott. Del Trono Luigi non ha assunto servizio come ufficiale sanitario di quel Comune;
Ritenuta pertanto la necessità di nominare vincitore del concorso il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il dott. Del Trono;
Considerato che tale concorrente è il dott. La Terza Ermenegildo;
Visti gli articoli 36, 37 e 48 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Del Trono Luigi, nominato con decreto prefettizio 8 giugno 1956 n. 19445 ufficiale sanitario del comune di Formia, è dichiarato d'ufficio dimissionario per i motivi nelle premesse citati.

2. Il dott. La Terza Ermenegildo, secondo classificato nella graduatoria sopra indicata, è nominato ufficiale sanitario del comune di Formia.

La nomina del dott. La Terza è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il dott. La Terza Ermenegildo dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto da parte del comune di Formia.

Il sindaco di Formia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Formia.

Latina, addì 3 agosto 1956

p. *Il prefetto*: DE SARIO

(4035)

PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis.*)

Decreta:

Il dott. Carrafiello Michele da Serino è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Sant'Angelo dei Lombardi-Torella dei Lombardi-Rocca San Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 3 agosto 1956

Il prefetto: PANDOZY

(4078)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto n. 54055-san. del 31 dicembre 1954, con cui fu indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a otto posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visti l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Pascucci comm. dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Spinelli prof. dott. Antonino, docente in clinica chirurgica;
Atzeni Tedesco prof. dott. Plinio, docente in patologia medica;
Trungadi dott. Rocco, medico condotto.

Segretario:
Colasurdo dott. Emanuele, consigliere di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addì 13 luglio 1956

Il prefetto: Rizzo

(4042)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto n. 54055/san. del 31 dicembre 1954, con cui fu indetto pubblico concorso per titoli e per esami a nove posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto n. 48188/san. del 2 dicembre 1955, con cui dal bando di concorso sopracitato venne stralciata la condotta ostetrica di Stignano;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche e dei Comuni interessati;

Visti l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Pascucci comm. dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Tropea prof. Ugo, primario ostetrico ginecologico degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria;
Domenico dott. Nicolò, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Romeo Elena, ostetrica condotta.

Segretario:
Castagna dott. Trento, consigliere di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addì 1° agosto 1956

Il prefetto: Rizzo

(4040)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.